

## Somministrazione farmaci a scuola – nota 1

Il Tribunale del Lavoro di Roma con la Sentenza incidentale n. 2779/2002 ha stabilito che un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave a causa di un'allergia che si manifesta in modo improvviso ed imprevedibile, ha diritto ad avere per tutta la durata delle lezioni, l'assistenza di un infermiere dell'Asl che possa riconoscere i sintomi dell'allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi rischi alla salute.

Deve precisarsi che trattasi di una decisione "cautelare", cioè adottata dal Tribunale in via di urgenza (e per di più in riforma di una contraria ordinanza del giudice monocratico), in attesa della decisione definitiva del giudizio di merito circa la sussistenza del diritto incondizionato alla prevenzione della salute, in tali casi, tenuto conto anche della situazione economica della famiglia. La decisione è di estrema importanza. Infatti vi è ormai giurisprudenza consolidata circa il diritto all'assistenza indiretta nei confronti delle Asl (cioè con anticipazione delle spese da parte del privato e, quindi, diritto al rimborso) a favore di persone che non possono rispettare le lunghe liste di attesa delle stesse, quando vi sia rischio per la salute (Corte Cost. Cassazione, Sent. N. 267 del 17 luglio 1998; Cassazione Sezione Lavoro, Sent. N. 8939 del 26 agosto 1999; Cassazione Sent. N. 2444 del 20 febbraio 2001). È, però, la prima volta che un Tribunale si pronuncia in merito alla garanzia del diritto all'integrazione scolastica, anche in caso di malattia.

La Sentenza afferma due principi importanti:

1. La Asl non deve realizzare solo prevenzione sanitaria "collettiva", ma anche "individuale", infatti "in particolare l'art. 2 della L. 833/78 stabilisce che il conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale e dell'interesse collettivo alla salute è assicurato anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati";

2. gli alunni con handicap hanno diritto, anche se in condizione di salute precaria, alla frequenza delle scuole comuni che non può essere sostituita dal ricovero presso scuole operanti in day hospital.

Afferma infatti il Tribunale: "a fronte dei precisi obblighi di integrazione dei minori portatori di handicap nelle classi comuni delle scuole sanciti dalla legge, la soluzione prospettata dalla Asl resistente in merito al ricovero del bambino in day hospital al fine di consentirgli la frequentazione delle speciali classi istituite presso i centri di ricovero dei minori appare del tutto illegittima" Y "dalla documentazione prodotta in atti può desumersi, con la necessaria approssimazione che caratterizza la presente fase di giudizio, che il diritto all'istruzione del minore ed inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell'eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile".

Sarà interessante conoscere l'esito della Sentenza di merito e quella eventuale definitiva, qualora la parte soccombente dovesse interporre appello ed ulteriori mezzi di impugnazione.

Resta però certo fin d'ora che, almeno in via di urgenza, si ha diritto anche ad un assistente sanitario a scuola.

La Sentenza definitiva potrà eventualmente anche prospettare altre soluzioni, oltre a quella dell'assegnazione di un assistente sanitario alla scuola.

Potrebbe, ad esempio, ipotizzarsi, secondo la logica della normativa su "il responsabile della sicurezza", di cui alla L. n. 626/94, che una persona docente o non docente possa spontaneamente frequentare un corso di aggiornamento presso la Asl e, conseguito un apposito attestato, svolgere la "funzione obiettiva" di somministrazione nei casi indicati nell'attestato. Comunque anche in via definitiva non potrà non essere riconfermato il diritto a non rinunciare all'integrazione scolastica per cause di salute. La Sentenza rafforza, quindi, il diritto all'integrazione.

30-11-1999

## Somministrazione farmaci a scuola – nota 2

Frequentemente accade che alunni con o senza handicap debbano assumere in orario scolastico dei farmaci, a seguito di terapie prescritte o per lievi malori occasionali. In proposito sembra opportuno riportare il parere ufficiale espresso dal Comune di Roma, Dipartimento XI Ufficio scuola dell'infanzia, con nota del 22 febbraio 2000, inviata a vari uffici per l'infanzia delle circoscrizioni romane a agli assessorati competenti.

Data l'autorevolezza dell'autore della nota, sembra opportuno trascriverla, poiché essa può risolvere parecchie situazioni pratiche che altrimenti rischierebbero di creare ostacoli alla normale frequenza degli alunni.

"A) Una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (ad esempio diabete, epilessia ed altro) e della quale pertanto non si può fare a meno, deve essere somministrata a scuola, secondo le indicazioni del medico curante e previa autorizzazione scritta da parte dei genitori: l'istituzione deve individuare le figure a ciò preposte, nominate per ciascuna scuola per interventi di primo soccorso nei casi di emergenza ai sensi della Legge 626/94.

In caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre o madre di famiglia ha il dovere di fornire. Altrimenti, inoltre, potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti) il reato di omissione di soccorso".

18-01-2000

## Somministrazione farmaci - nota 3

Da circa 14 anni e cioè da quando venne in discussione quella che è divenuta la Legge-quadro sui diritti delle persone handicappate n.104/92, le associazioni hanno sempre più frequentemente chiesto che venisse regolamentata la somministrazione di farmaci a scuola ad alunni che ne avessero bisogno per la sicurezza della loro salute.

In alcune realtà si sono posti in essere accordi fra amministrazione scolastica e sanitaria locale per dare delle indicazioni operative che permettessero agli alunni di continuare a frequentare le lezioni, senza la necessità di doversi assentare per l'assunzione di farmaci da loro normalmente assunti in determinati orari. Tali accordi che hanno riguardato ad es. Bologna, Bergamo, Milano ed altre città, hanno previsto anche la somministrazione di farmaci al bisogno.

Fra le organizzazioni che più si sono impegnate in tale meritoria opera si è distinta l'AICE (Associazione Italiana Contro l'Epilessia), il cui presidente Giovanni Battista Pesce, trovandosi anche ad essere presidente della F. I.S.H.-Emilia-Romagna, ha intensificato, nell'ultimo anno, i suoi sforzi di sensibilizzazione sui Ministeri dell'Istruzione e della Salute, ottenendo la pubblicazione il 25 Novembre 2005 delle "Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico predisposte congiuntamente dai due ministeri citati, trasmesse con Nota 2312 del 25/11/05 del Ministero dell'Istruzione.

Trattasi di un documento che, pur non avendo alcuna forza cogente, pone però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, trattandosi, come specifica nel suo preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire "i principi generali dell'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche", nonché a garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche.

Dal momento che la nota di trasmissione invita a dare del documento la massima diffusione, se ne effettua qui di seguito la pubblicazione, seguita dalla pubblicazione della nota con la quale tempo fa l'AICE e la FISH-Emilia-Romagna avevano formulato alcune richieste operative che sono state sostanzialmente accolte dalle Linee-guida interministeriali.

In base all'art 4, il Dirigente scolastico può individuare, secondo una sequenza procedurale, personale docente o non docente, che sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato i corsi di formazione presso le AASSLL per la sicurezza della salute nelle scuole, solo dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'ASL. In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari la somministrazione, egli dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza rappresenta il problema al comune.

Ad avviso di chi scrive il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all'ASL, che è tenuta a garantire, in questi casi, l'assistenza sanitaria a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali.

E' da sottolineare la preoccupazione, chiaramente espressa nell'art 2, che deve trattarsi di interventi che non richiedano "il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto"

(somministratore - n d r). Come espressamente afferma l'art. 5 restano di competenza dell'ASL i casi di emergenza.

Si spera che con questo provvedimento i due Ministeri abbiano fornito alle scuole sufficienti indicazioni affinché, nell'ambito della loro autonomia, possano garantire pienamente il diritto allo studio contemporaneamente col diritto alla salute di tutti gli alunni, non solo di quelli certificati con disabilità.

12-12-2005

Salvatore Nocera  
Responsabile Area giuridica Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica  
Viale delle Milizie, 106  
00192 Roma  
tel. 06 3723909 fax 06 3722510